



COMUNE DI VICENZA

settore cultura, turismo e musei

tel. 0444 222101 – fax 0444 222155 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

P.G.N. 29747 /2014

Vicenza, 11 aprile 2014

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR NELLA TERRAZZA DELLA BASILICA PALLADIANA A VICENZA

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - Oggetto della Concessione

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione del servizio bar presso la terrazza della Basilica Palladiana con servizio al banco e ai tavoli.

L'amministrazione comunale di Vicenza metterà a disposizione, previo pagamento del canone mensile di concessione di cui all'art.2, alcuni spazi destinati alla preparazione, distribuzione e consumazione delle bevande, i depositi riservati all'immagazzinamento dei generi commestibili e generi di conforto e gli impianti, il tutto come da "Verbale di Inventario e Consegna" che verrà sottoscritto dalle parti all'inizio dell'attività.

Il Servizio deve essere svolto con l'osservanza di tutte le norme previste dalle procedure in materia di produzione, somministrazione e vendita di bevande.

Si precisa che l'utilizzo del servizio bar da parte dell'utenza della Basilica Palladiana è facoltativo e pertanto il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche, anche di natura economica, del contratto per la eventuale mancata partecipazione degli utenti al servizio bar.

L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di prevedere l'introduzione di un biglietto-ticket d'ingresso al monumento con un importo da determinare e comunque molto contenuto.

La concessione relativa al servizio in oggetto è riferita esclusivamente alla terrazza della Basilica Palladiana e pertanto non potrà costituire oggetto di trasferimento in altro luogo dell'attività.

E' vietata la concessione a terzi da parte della Affidataria dell'uso, anche saltuario, dei locali oggetto della presente concessione, se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale.

L'esecuzione del servizio sarà regolata da quanto specificato nel presente documento e dalle norme vigenti in materia in quanto applicabili

E' richiesto inoltre che la ditta affidataria impronti costantemente la propria attività a criteri di ecosostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi, etc.)

ART. 2 – Canone

La Ditta affidataria oltre ai costi previsti per le attrezzature e gli arredi, che saranno esclusivamente a suo carico, dovrà corrispondere per il periodo di concessione il canone offerto in sede di gara.

Il prezzo a base d'asta è di € **4.000 mensile IVA non dovuta**

Il canone sarà valutato in sede di gara con il criterio dell'offerta in aumento.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

settore cultura, turismo e musei

tel. 0444 222101 – fax 0444 222155 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

Il canone verrà versato entro il primo giorno del mese successivo. Il mancato pagamento anche di una sola rata contrattuale del canone potrà essere valutato, a discrezione dell'Amministrazione comunale, come motivo sufficiente per la revoca della concessione e per l'eventuale escussione della fideiussione.

ART. 3 - Durata della Concessione

La durata della concessione avrà inizio entro il 15 giugno 2014 e avrà termine il 31 ottobre 2014. Il servizio dovrà essere attivato entro 15 giorni compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni necessarie e comunque dopo il termine del disallestimento della mostra "Verso Monet".

E' escluso il rinnovo tacito.

ART.4 – Allestimento dello spazio

L'allestimento del bar dovrà obbligatoriamente tenere conto delle indicazioni eventualmente date dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici che preventivamente precisa che gli elementi d'arredo dovranno rispettare i seguenti criteri fondamentali della semplicità leggerezza, uniformità e facili da rimuovere.

Nell'area del bancone di servizio e ricovero delle attrezzature per la somministrazione delle bevande, (figoriferi e altro) è ammessa la posa di pedane o di materiali che proteggano adeguatamente la pavimentazione della terrazza

E' ammesso l'uso di stereo, casse acustiche per televisioni e relativi impianti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e per emettere solamente della musica in filodiffusione o di sottofondo.

Le sedie, sedute e tavolini risultando elementi fondamentali dell'arredo dovranno essere uguali tra loro nella forma, nel colore e nelle dimensioni ed essere monocromatici.

Sono ammessi materiali metallici naturali (alluminio, acciaio inox) e verniciati, legno naturale o laccato, materiali misti (struttura in metallo e o legno, seduta e schienale in tessuto o in traverse di legno, fibre naturali intrecciate (compreso vimini e midollino). I tavolini potranno essere in forma semplice con piede centrale a tre gambe o quattro gambe.

I colori ammessi sono i seguenti: naturale (legno, alluminio, acciaio), nero, bianco, beige, grigio graffite scuro e chiaro, marrone scuro.

I tessuti ammessi per tovaglie e imbottiture sono quelli in cotone naturale o impermeabilizzato e quelli che prevedono il corretto accostamento cromatico tra tovaglie, imbottiture ed eventuali altri tessuti. Sono vietati i colori sgargianti ed eccessivamente contrastanti.

L'arredo dovrà rispettare il carattere monumentale dello spazio e non potrà essere ingombrante e visibile dalle piazze circostanti.

Ogni elemento d'arredo dovrà essere rispondente alle normative in materia antincendio.

Su tutti gli arredi del bar è vietata qualsiasi forma di pubblicità se non espressamente approvata dal Comune.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

settore cultura, turismo e musei

tel. 0444 222101 – fax 0444 222155 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

ART.5 - Rilascio dei locali alla scadenza

Entro 15 giorni dalla scadenza del presente contratto il Concessionario sarà tenuto a rilasciare i locali nonché le attrezzature esistenti e gli impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale, come descritto nel verbale di consegna, salvo il normale deperimento d'uso; dovrà altresì provvedere a rimuovere a proprie spese ogni cosa di sua proprietà o di terzi, che l'Amministrazione non abbia interesse a ritenere.

Nulla è dovuto al concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili.

Ogni azione di pulizia e ripristino dei locali dovrà essere realizzata dal Concessionario, a sue spese, per permettere la consegna dei locali così come indicato nel verbale di consegna sottoscritto dalle parti subito dopo la sottoscrizione del contratto.

ART. 6 – Descrizione dei locali

La parte della Basilica Palladiana destinata ad ospitare il servizio bar è la terrazza. La Basilica Palladiana è un complesso monumentale di pregio architettonico e tutelato dalle norme relative agli immobili di valore storico ed architettonico.

Lo spazio sopra descritto è meglio identificato nella planimetria allegata e dovrà essere gestito direttamente dalla ditta concessionaria, secondo le modalità più avanti precisate.

I locali sono dotati di allacciamenti per la fornitura di acqua ed energia elettrica.

ART.7 - Attivazione del servizio

Il concessionario dovrà provvedere alla messa in opera delle attrezzature accessorie per un perfetto funzionamento del servizio, garantendo l'apertura del servizio comunque entro il 15 giugno 2014.

ART. 8 - Conduzione del servizio

La Parte concessionaria si obbliga a condurre direttamente l'esercizio, in modo lodevole, adeguato all'importanza della struttura e alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale e delle autorità competenti. Il concessionario non potrà servirsi dei locali per usi diversi da quelli stabiliti nel presente capitolato. Il concessionario dovrà tenere costantemente i locali, i mobili e tutto il materiale destinato al servizio, in uno stato decoroso e di perfetta pulizia. Il personale del servizio caffetteria dovrà essere idoneo, fornito delle adeguate autorizzazioni igieniche e sanitarie ai sensi delle norme vigenti ed in numero sufficiente per un sollecito servizio. Il Concessionario si obbliga altresì per sé e per i suoi aventi causa a rispettare tutte le disposizioni di legge e le disposizioni che l'Amministrazione comunale dovesse impartire riguardanti il servizio, assumendo a proprio carico gli oneri relativi e le normative in materia di assunzione del personale.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA n. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

settore cultura, turismo e musei

tel. 0444 222101 – fax 0444 222155 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

Il concessionario è vincolato, a pena di decadenza, all'attuazione dei criteri gestionali indicati in sede di procedura di gara e alle eventuali prescrizioni dettate dalle norme regolamentari di polizia locale.

ART.9 – Cessione del contratto.

A pena di decadenza, è espressamente vietata la cessione a terzi della presente concessione o la sub concessione. Sempre a pena di decadenza devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale per l'approvazione anche le variazioni societarie quali la cessione di quote a terzi, il cambiamento di legale rappresentante, il cambiamento di tipo di società.

Al termine del rapporto di concessione, il concessionario cessante è tenuto comunque a provvedere a che il servizio caffetteria in oggetto continui regolarmente durante le operazioni di trasferimento della concessione del servizio al suo successore.

ART. 10 - Manutenzione dei locali

La manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature è a carico del concessionario. Resta a carico dell'Amministrazione comunale concedente la manutenzione straordinaria.

Il concessionario dovrà realizzare la pulizia dell'area immediatamente adiacente al servizio bar.

Tale pulizia comprende:

- il salone degli Zavatteri (area di entrata dei clienti);
- le scale di accesso a primo (scale di legno) e al secondo piano (scala a chiocciola);
- il loggiato superiore (limitatamente all'area utilizzata dai clienti);
- i bagni adiacenti alla Terrazza;
- la sala utilizzata per lo stoccaggio del materiale ed il percorso per accedervi.
- la terrazza nella sua totalità (non solamente l'area utilizzata dal servizio caffetteria);
- gli ascensori;
- bagno adiacente alla controll room.

La pulizia dovrà essere costante e gestita da ditte professioniste incaricate dal concessionario. Il materiale da utilizzare per le pulizie (che viene allegato è rispettoso del materiale presente e dal piano di sicurezza) sarà comunicato nel verbale di consegna.

ART. 11 - Orari di apertura

Il servizio bar dovrà essere aperta dal martedì alla domenica **con orario di apertura alle ore 18.00 e chiusura alle ore 24.00**. Il Comune si riserva la facoltà di accordare al concessionario del servizio l'apertura anticipata.

Il concessionario dovrà avere massima disponibilità a confermare l'apertura dell'esercizio anche in relazione a specifiche esigenze (ricreative, culturali, etc..) programmate dall'amministrazione comunale e da altri soggetti.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

settore cultura, turismo e musei

tel. 0444 222101 – fax 0444 222155 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

ART.12 – Modalità del servizio

Materiale di gestione e pulizia.

Il concessionario dovrà fornire e garantire:

- minuteria d'uso del servizio bar compresi gli attrezzi, le teglie, i contenitori, sacchi per rifiuti, strofinacci, attrezzature per la pulizia e quant'altro necessario per svolgere al meglio il servizio servizio bar.

Tale dotazione avrà caratteristiche di materiale, forme, dimensioni e spessori atti alla miglior funzionalità e rispondenti alle normative vigenti.

Tutte le stoviglie, quali bicchieri, tazze, tazzine, cucchiaini e quant'altro necessario per svolgere al meglio il servizio di servizio caffetteria. Tale dotazione avrà caratteristiche di materiale, forme, dimensioni e spessori atti alla miglior funzionalità e rispondenti alle normative vigenti.

- Il materiale per la pulizia e sanificazione del vasellame, degli arredi e dei locali adibiti al servizio bar.

Lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire in contenitori tali da evitare gocciolamenti o versamenti di residui evitando odori sgradevoli. Compito del Concessionario definire con l'azienda di smaltimento rifiuti le modalità di ritiro e stoccaggio all'esterno della basilica. Il trasporto dei rifiuti dalla terrazza all'area di raccolta esterna alla Basilica Palladiana dovrà essere realizzato con tali contenitori che non permettano quindi nessuna fuoriuscita del materiale.

Informazione ai clienti.

Il concessionario è obbligato ad esporre in modo ben visibile in prossimità dell'area servizio bar il tariffario previsto della grandezza di un foglio A3.

Funzionalità e qualità del servizio.

Il concessionario dovrà assicurare nella somministrazione di alimenti e bevande le condizioni atte a preservare le caratteristiche organolettiche ed igieniche dei prodotti. A tal fine il Concessionario dovrà produrre prima dell'avvio del servizio la seguente documentazione:

- il piano generale del controllo qualità;

E' obbligo del concessionario predisporre una o più cassette per la raccolta dei moduli relativi alla customer-satisfaction che potrà essere aperta esclusivamente a cura dell'Amministrazione comunale.

Il concessionario si impegna ad escludere l'utilizzo di prodotti dei quali sia accertata la provenienza da Organismi Geneticamente Modificati. La vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia d'igiene e sanità pubblica darà motivo alla risoluzione del contratto ed alla applicazione delle sanzioni di legge previste per simili trasgressioni.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

settore cultura, turismo e musei

tel. 0444 222101 – fax 0444 222155 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

Attività private.

Il Concessionario non potrà organizzare eventi privati che prevedano la chiusura dell'esercizio commerciale al pubblico.

L'amministrazione comunale si riserva, previa espressa richiesta del concessionario, di autorizzare l'organizzazione di attività di pubblico spettacolo, inteso che il concessionario dovrà attenersi alle norme di riferimento tra le quali gli artt 68-69 e 80 del T.U.L.P.S. (parere preventivo rilasciato dalla competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli)

Attività organizzate dall'amministrazione comunale.

L'amministrazione comunale di Vicenza si riserva l'utilizzo della terrazza per 10 giornate durante i mesi di attività del servizio di bar. Tali giornate saranno comunicate al Concessionario con almeno 15 giorni di anticipo. Durante dette giornate il Concessionario non potrà aprire il servizio di bar. Il Concessionario dovrà altresì prevedere che i tavoli, le sedie e l'arredamento presente in terrazza (con esclusione dei macchinari e dei prodotti) possa essere utilizzato dall'amministrazione comunale e/o dal soggetto individuato alla gestione dell'attività.

ART. 13 – Prezzi

I prezzi dei generi di consumo dovranno mantenersi nella media dei prezzi praticati dagli analoghi servizi in ambito cittadino.

ART. 14 – Assicurazione e responsabilità per danni

Il concessionario assume l'intera e diretta la responsabilità di ogni danno che possa derivare per fatto proprio o di propri dipendenti all'Amministrazione comunale e ai terzi dall'esercizio dell'attività. In tal senso il concessionario deve attivare un'idonea copertura assicurativa per danni ad opere e/o impianti con massimale minimo inderogabile per sinistro pari a € 500.000,00. La copertura di danni a terzi deve essere con massimale minimo inderogabile per sinistro pari a € 500.000,00

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per furti o danni che dovessero verificarsi all'interno di locali oggetto del presente contratto.

ART.15- Personale

1. Il personale dell'impresa fornitrice, impiegato nella gestione del servizio, sarà professionalmente e numericamente adeguato per garantire il buon funzionamento dell'esercizio oltre che essere, per intero, regolarmente assunto ed assicurato secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e C.C.N.L. di categoria, liberando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il personale dovrà, inoltre, portare divise, cuffie e grembiuli sempre puliti e diversi a secondo il tipo di attività svolta.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

settore cultura, turismo e musei

tel. 0444 222101 – fax 0444 222155 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

2. Formazione del personale per sicurezza e antincendio.

Il comune di Vicenza dovrà assicurare la presenza di personale adeguatamente formato così come previsto dal piano di emergenza della Basilica Palladiana (allegato n. 1).

Il Comune di Vicenza garantirà la presenza di n. 6 addetti a presidio del monumento con formazione antincendio (corso rischio medio).

3. Presenza di personale per la sicurezza e l'antincendio nella terrazza della Basilica palladiana a carico della ditta concessionaria del servizio.

L'affollamento massimo consentito nella terrazza è pari a 150 persone;

ART. 16 - Assicurazione infortuni

L'Affidatario deve provvedere a propria cura e spese alla osservanza delle disposizioni contenute nella legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni del personale.

ART. 17 – Obblighi

Il concessionario si obbliga per sé e per i suoi aventi causa a rispettare tutte le disposizioni che l'Amministrazione comunale ritenga di predisporre nell'interesse del servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Sono a carico del concessionario l'acquisto delle derrate alimentari, del materiale di consumo (posateria, tovaglioli etc.), delle divise per il personale e la pulizia dei locali, del materiale di consumo dei servizi igienici, delle apparecchiature accessorie (affettatrici, tritacarne etc) e della manutenzione delle attrezzature e degli impianti dati in concessione.

In caso in cui la previsioni metereologiche (pioggia, grandine vento forte, temporali) fossero pregiudizievoli al regolare servizio di bar, sarà obbligo del Concessionario prevedere la chiusura immediata dell'attività.

Ogni danno derivante da una condotta imprudente rispetto alla situazione meteo sarà a totale carico del Concessionario il quale solleverà l'amministrazione comunale da ogni responsabilità.

ART. 18 - Autorizzazione per l'esercizio del servizio di bar

All'atto della firma del contratto il concessionario dovrà far pervenire all'Amministrazione Comunale presso i competenti uffici la documentazione necessaria per le autorizzazioni sanitarie e amministrative prescritte dalle norme vigenti che prevedono la presentazione della SCIA (segnalazione certificata inizio attività) al SUAP del Comune di Vicenza ai sensi dell'articolo 19 della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.

L'avvio e l'esercizio dell'attività sono soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, sull'impatto acustico, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla sorvegliabilità prevista dalla normativa vigente. **Le indicazioni sono inserite nel sito del Comune di Vicenza <http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42723,45966>.**



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

settore cultura, turismo e musei

tel. 0444 222101 – fax 0444 222155 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

ART. 19 - Diritto di ispezione ai locali

I funzionari delegati dell'Amministrazione comunale hanno ampio diritto di accesso in tutti i locali della servizio bar ed in qualsiasi momento per la vigilanza dell'esercizio concesso e per l'accertamento dell'osservanza del contratto e delle disposizioni del presente Capitolato tecnico.

ART. 20 – Aggiudicazione, recesso e revoca

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la presente concessione prima della suddetta scadenza, con un preavviso di un mese, nel caso in cui ricorrano motivazioni di carattere pubblico o perchè non vengono rispettate le condizioni contrattuali, senza che l'assegnataria possa sollevare obiezioni di sorta o chiedere eventuali danni.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata in pendenza di stipulazione del contratto.

ART. 21 – Sanzioni e decadenza

I reclami provenienti dall'utenza contro l'esercizio del servizio bar ritenuti fondati dall'Amministrazione comunale, il mancato pagamento alla prescritta scadenza anche di una sola rata del canone dovuto e in genere ogni infrazione alle condizioni stabilite dal presente documento, come pure ogni e qualsiasi atto, fatto od omissione del concessionario e/o dei suoi dipendenti che possa comunque compromettere il servizio o ledere la convenienza del luogo, oltre la mancata osservanza degli impegni assunti in sede d'offerta e la violazione del divieto di subconcessione daranno all'Amministrazione comunale ampia facoltà di procedere ad elevare sanzioni pecuniarie che potranno arrivare anche allo scioglimento del contratto col solo preavviso di quindici giorni e con semplice lettera raccomandata di disdetta, senza bisogno di diffida né di intervento giudiziale.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione comunale alla escussione della cauzione definitiva in caso di danni comprovati. Al fine di decidere sull'applicazione delle sanzioni nei confronti del gestore, l'Amministrazione comunale potrà prendere in considerazione anche i reclami provenienti dagli utenti del complesso monumentale.

Inoltre, il contratto si intenderà risolto in tronco nel caso di fallimento o di fatto grave del concessionario che oggettivamente renda incompatibile la prosecuzione del rapporto in relazione alle esigenze di sicurezza, decoro e pubblica quiete richieste dal luogo.

E' salva, in questi casi, la facoltà per Amministrazione comunale di ottenere dal gestore o, per lui, dal curatore del fallimento, la continuazione provvisoria del servizio bar fino alla nuova assegnazione dell'esercizio.

La concessione, inoltre, si intenderà revocata, qualora, durante l'esercizio, il concessionario per qualsiasi motivo perda i requisiti soggettivi indispensabili per la conduzione di un servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA

settore cultura, turismo e musei

tel. 0444 222101 – fax 0444 222155 – email: assessore.crescita@comune.vicenza.it – www.comune.vicenza.it

ART. 22 - Disciplina giuridica dei locali

La parte concessionaria è edotta che quanto concesso fa parte della Basilica Palladiana, complesso immobiliare avente rilevante interesse storico ed artistico, soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art.824 del codice civile e che il rapporto concessorio sarà sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme del diritto amministrativo. Quindi il Comune di Vicenza avrà la facoltà di revoca della concessione per esigenze di interesse pubblico.

Negli atti di fideiussione o nelle polizze dovrà essere espressamente scritto la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Vicenza; l'obbligo del fideiussore non dovrà avere limiti di tempo e dovrà valere fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 24 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico del concessionario.

ART. 25 - Elezione di domicilio

La Parte concessionaria deve eleggere il proprio domicilio a Vicenza per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, da farsi al concessionario stesso in relazione al contratto e alle eventuali contestazioni che ne derivino.

ART. 27 – Controversie

Per eventuali controversie le parti dichiarano competente il Foro di Vicenza, con esclusione di qualsiasi ricorso al giudizio arbitrale.

ART. 28 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Signor Carlo Gentilin (mail: cgentilin@comune.vicenza.it)

Il Direttore Settori Cultura, Turismo e Musei Civici

Loretta Simoni



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO DEL TERRITORIO – LEVÀ DEGLI ANGELI, 11 – 36100 VICENZA – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241